



## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

*Legge n. 3/2003 e Legge n. 128/2013 (art. 4)  
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 08/04/14)*

### **Art. 1 - Spazi soggetti al divieto di fumo**

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti spazi:

- Atrii ed ingressi, aule, laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi, segreterie, biblioteche, sale adibite a riunioni, sale di attesa, bagni, anti-bagni, locali di servizio, archivi, sale insegnanti, presidenza, centri stampa;
- Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
- Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso;
- Cortile interno (parcheggio) dell'Istituto e sulla scalinata dell'ingresso centrale (Piazzale Alpini).

### **Art. 2 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

Il Dirigente scolastico, quale responsabile del divieto, individua il personale incaricato della sorveglianza dell'applicazione della norma tra il personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E' compito dei responsabili:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione

Presupposto dell'accertata violazione è:

- una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti;
- l'informazione agli studenti in merito alla normativa sul divieto di fumo e delle modalità di applicazione da parte dei docenti di diritto entro il mese di settembre di ogni a.s.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

### **Art. 3 – Individuazione degli incaricati**

Sono individuati dell'applicazione delle norme antifumo e della contestazione delle infrazioni:

- i collaboratori del D.S
- il D.S.G.A.
- il coordinatore dei collaboratori scolastici

Sono inoltre incaricati un docente ed un collaboratore scolastico per il controllo del cortile durante l'intervallo.

### **Art. 4 – Sanzioni**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

### **Art. 5 - Procedura di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti incaricati di cui all'art. 4 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. **I verbali vanno progressivamente numerati e al momento della compilazione viene apposto il timbro dell'Istituto.**

Il Dirigente Scolastico ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, ha l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Bergamo, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto verrà conservata presso la Segreteria Amministrativa dell'Istituto.